

**DETERMINAZIONE N. 3 del 28 settembre 2017**

Oggetto: Collocamento in quiescenza, conferimento provvisorio pensione.-

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista la vigente legislazione regionale in materia pensionistica,  
Vista la l.r. n. 2/1962 e s.m.i.,  
Vista la legge regionale n. 10/2000,  
Vista la l.r. n. 21/2003, art. 20,  
Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52, 98,  
Vista la l.r. n. 8/2016 art. 1,  
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 100  
dell'1/settembre/2017, con la quale il Sig. Gaglio Alessandro Marco, .....  
.....omissis..... è stato cancellato dal ruolo camerale con riconoscimento del  
diritto a pensione, a decorrere dall'1/12/2017,  
Considerato che il succitato collocamento in quiescenza è stato disposto ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 1 l.r. n. 8/2016 e del combinato dell'art. 1 comma 6 legge  
243/2004 e s.m.i. e dell'art. **52 comma 5** l.r. 9/2015 e s.m.i., con collocamento in  
quiescenza e cancellazione dai ruoli camerali a far data dal 1'/Dicembre/2017,  
Esaminato dagli atti contenuti nel fascicolo personale lo stato dei servizi utili alla  
quiescenza,  
Ritenuto pertanto in base ai documenti sopra citati che il servizio utile a quiescenza  
alla data del pensionamento risulta di **anni 37 e mesi 3**,  
Considerato di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. n. 21/2003,  
come modificato dal comma 2 dell'art. 51 della l.r. n. 9/2015 al conferimento del  
trattamento di pensione spettante al dipendente de quo secondo la legge regionale  
2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 e secondo la disciplina di cui  
all'art. 1 comma 6 della legge n. 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004  
fino al 30/11/2017,  
Visto quanto disposto dai commi 5,6 dell' art. 52 l.r. 9/2015 secondo cui..... “Ai  
dipendenti .... destinatari delle disposizioni.....collocati in quiescenza ai sensi del  
comma 5 (periodo temporale : 1/1/2017 – 31/12/2020) sono riconosciuti i  
trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 l.r. 21/2003 come modificato dal

comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni”,  
Considerato altresì che ai sensi dell'art. 52 comma 9 il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato,  
Considerata la complessità dei criteri di calcolo sui quali sono in corso approfondimenti e richiesta di pareri,

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse di conferire, con decorrenza 1/12/2017, ai sensi dell'art 52 commi 1, 5, 6, 9 della l.r. n. 9/2015, al Sig. Gaglio Alessandro Marco .....omissis..... collocato in quiescenza e cancellato in pari data dai ruoli camerali con decorrenza 1/Dicembre/2017, il trattamento pensionistico in via provvisoria, di corrispondere la pensione diretta lorda mensile pari ad €. .... salvo conguagli positivi e/o negativi, oltre l'IIS prevista per i pensionati e la tredicesima mensilità secondo il foglio di calcolo elaborato dall'Ufficio Personale di codesto Ente, la pensione sarà corrisposta a mese maturato, di quantificare l'indennità di buonuscita secondo i conteggi predisposti dall'Ufficio Personale, salvo conguaglio ed al lordo delle ritenute di legge; la stessa verrà erogata con le modalità previste dall'art. 1 comma 484 della legge 147/2013 e quindi dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 l.r. 9/2015 nel rispetto dei dati sensibili e personali di cui al d.lgs. 193/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

*Dott. Alfio Pagliaro*